



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Ufficio circondariale marittimo Portoscuso
Piazzale del Porto, 10 - Loc. Portovesme – Portoscuso (SU) - Tel. 0781/509114
p.e.c.: cp-portoscuso@pec.mit.gov.it - p.e.i.: ucportoscuso@mit.gov.it

ORDINANZA n. (vedasi stringa superiore) / 2024

**DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I LAVORI MARITTIMI CON IMPIEGO DI
OPERATORI SUBACQUEI NEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI PORTOSCUSO**

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del circondario marittimo di Portoscuso e Comandante del porto di Portovesme,

VISTO il D.M. del Ministero Marina mercantile in data 13 gennaio 1979 e ss.mm. e ii., relativo all'istituzione, ai sensi dell'art. 116 del codice della navigazione, della categoria dei "sommozzatori in servizio locale";

VISTI gli artt. 114 "Distinzione del personale marittimo e 116 "Personale addetto ai servizi portuali" del codice della navigazione;

VISTO il D.M. del Ministero Marina mercantile in data 02 febbraio 1982 recante "Modificazioni al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 istitutivo della categoria dei sommozzatori in servizio locale"

VISTA la norma UNI 11366 - edizione giugno 2010, relativa alla *Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'industria - procedure operative*;

VISTO il dispaccio prot. n. 0053557 in data 07.06.2011, del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, con il quale è stato disposto che per "adiacenze" dell'ambito portuale (cfr. art. 2 del D.M. 13.01.1979) deve intendersi che la normativa si riferisca all'*ambito di giurisdizione dell'Ufficio marittimo*;

VISTA la circolare M_IT-PORTI/13073 in data 11.10.2012, dell'allora Direzione generale per i porti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale, nel ribadire che *il requisito della previa iscrizione negli appositi registri è obbligo posto a tutela della sicurezza dei singoli operatori subacquei* e che lo stesso rimane vigente anche nell'attuale quadro normativo di liberalizzazione delle professioni, è stato disposto che *l'iscrizione in un porto sia ormai abilitante all'esercizio dell'attività in tutti i sorgitori nazionali e non sia più necessaria la preventiva autorizzazione - prevista dalle sopra citate norme ministeriali - da parte dell'Autorità marittima che detiene il registro ove l'O.T.S. è iscritto*, fermo restando l'unico onere, per

- l'operatore, di comunicare l'intendimento di esercitare la propria attività in altri porti (comunicazione da inoltrarsi all'Autorità marittima del porto di iscrizione);
- VISTO il dispaccio prot. n. 98787 in data 07.08.2017 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto recante "Indicazioni procedurali sulla disciplina delle attività subacquee professionali";
- VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche ed integrazioni, recante il riordino della legislazione in materia portuale;
- VISTO l'art. 104, comma 1, lett. v, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- VISTI gli artt. 62, 63, 68 e 81 del codice della navigazione, l'art. 59 del relativo regolamento di esecuzione (parte marittima);
- RITENUTO necessario disciplinare le attività degli operatori subacquei che operano nell'ambito del Circondario marittimo di Portoscuso, per quanto di esclusiva competenza dell'Autorità marittima ed ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, restando impregiudicato il rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti emanati dagli organi competenti e disciplinanti la materia in tema di igiene e sicurezza delle condizioni di lavoro;

ORDINA

Articolo 1

(Prescrizioni generali per lavori subacquei)

1. Qualsiasi attività subacquea a carattere professionale svolta nelle acque marittime del Circondario marittimo di Portoscuso - ancorché abbia finalità scientifiche o di ricerca - ricade nell'ambito di applicazione del D.M. del Ministero Marina mercantile datato 13 gennaio 1979 e del successivo D.M. del Ministero Marina mercantile 2 febbraio 1982, in premessa richiamati, ferma restando la competenza legislativa demandata alla Regione Autonoma della Sardegna, qualora effettivamente esercitata.
2. Tutti coloro che intendono effettuare lavori marittimi che comportino l'impiego di operatori subacquei nelle acque marittime del Circondario marittimo di Portoscuso dovranno rispettare, oltre alle norme vigenti in materia (ivi comprese le disposizioni UNI vigenti) concernenti la sicurezza del lavoro e le altre disposizioni riferite alla tutela di interessi di altra natura (fiscali, doganali, di polizia, sanitari ecc.), anche le seguenti condizioni e prescrizioni:
 - a. Siano impiegati esclusivamente operatori subacquei in servizio locale iscritti nel registro tenuto, ai sensi degli artt. 3 del sopra citato decreto ministeriale datato 13 gennaio 1979 e ss.mm.ii. e 205 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, dall'Ufficio circondariale marittimo di Portoscuso ovvero da altra Autorità marittima, previa comunicazione dell'intenzione a quest'ultima.
 - b. Sia assicurata sul luogo di svolgimento delle immersioni un'unità d'appoggio, la cui abilitazione allo scopo si evinca dai propri certificati; la predetta unità potrà essere

sostituita, esclusivamente nel caso di lavori sotto banchina e qualora ritenuto più idoneo dal responsabile dei lavori, da un autoveicolo idoneo al trasporto di attrezzature e di personale.

- c. In occasione di qualsiasi tipo di immersione subacquea, sia tenuto a disposizione, sul posto di lavoro, un mezzo idoneo a trasportare, con la dovuta celerità, un operatore subacqueo eventualmente infortunatosi presso il più vicino centro medico all'uopo attrezzato; detto mezzo può essere costituito dall'unità/automezzo d'appoggio.
- d. L'operatore subacqueo sia munito di equipaggiamento individuale conforme alla vigente normativa in materia e provvisto della relativa certificazione di collaudo.
- e. Sia preventivamente verificato che l'unità in appoggio mostri il prescritto segnale lettera "A" del *Codice Internazionale dei segnali*, ovvero i segnali prescritti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1085 di approvazione della "COLREG 1972" e sia munita di apparato radio VHF, anche di tipo portatile, che consenta l'ascolto continuo sul canale 16 da parte del comandante dell'unità e/o il responsabile del mezzo d'appoggio.
- f. Il personale subacqueo sia coperto con idonea polizza assicurativa, estesa anche a danni contro terzi.
- g. Il personale subacqueo operi sempre sotto la direzione di un responsabile di comprovata capacità, il quale dovrà autorizzare e sorvegliare tutte le immersioni non solo ai fini della sicurezza sul lavoro ma anche per la sicurezza della navigazione.
- h. Qualora operi un solo subacqueo, dovrà essere presente un secondo OTS equipaggiato in modo da essere pronto ad intervenire in caso di emergenza; il responsabile dei lavori, in considerazione della tipologia dell'intervento, potrà anche coincidere con uno degli OTS impegnati nell'esecuzione del lavoro, fermo restando che, in tal caso, l'unità di appoggio dovrà essere condotta da persona diversa munita dei titoli per la conduzione.
- i. Sia assicurato che gli operatori subacquei impiegati siano sempre collegati, a mezzo di efficaci e collaudati sistemi di comunicazione, con gli operatori in superficie per comunicare qualsiasi necessità.

Articolo 2

(Prescrizioni particolari per le imprese subacquee operanti)

1. Al fine di eseguire lavori subacquei, gli interessati dovranno presentare apposita istanza che indichi gli elementi di cui al precedente articolo 1, utilizzando il **modello in allegato 1**, corredato dalla documentazione di sicurezza concernente gli OTS, l'unità navale/automezzo in appoggio, da una planimetria in scala dello specchio acqueo interessato di cui si chiede l'eventuale interdizione alla navigazione, nonché da ogni idonea documentazione aggiuntiva, ferme restando le opportune integrazioni documentali e le ulteriori prescrizioni che questo Ufficio circondariale marittimo riterrà necessarie, in relazione al singolo specifico intervento subacqueo.

2. Le immersioni possono essere intraprese solo in presenza di condizioni meteo-marine assicurate favorevoli e devono essere sospese nel caso in cui l'eventuale stato del mare/forza del vento sopravvenuto ne sconsigliano la prosecuzione per l'incolumità degli operatori.
3. La valutazione della sussistenza delle condizioni meteomarine per lo svolgimento in sicurezza degli interventi di cui al punto precedente, così come dello stato delle correnti marine in zona, rimane nella esclusiva responsabilità e competenza del responsabile delle operazioni.
4. Le operazioni subacquee sono consentite solo dall'alba al tramonto, salvo casi di necessità e/o urgenza, che saranno valutati singolarmente dall'Ufficio circondariale marittimo di Portoscuso.
5. Deve essere data comunicazione dell'inizio e della fine delle immersioni contattando la sala operativa dell'Ufficio circondariale marittimo di Portoscuso sul Canale VHF 16 o al numero di telefono 0781/509114.
6. Ogni variazione di giorno e/o orario dovrà essere comunicata con almeno 12 ore di anticipo all'Ufficio circondariale marittimo di Portoscuso via e-mail/pec (ucportoscuso@mit.gov.it / cp-portoscuso@pec.mit.gov.it).
7. Durante l'esecuzione dei lavori subacquei dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie a prevenire qualsiasi forma di inquinamento delle acque portuali e delle aree demaniali marittime limitrofe.
8. In caso di movimentazione del sedimento, lo specchio acqueo interessato dai lavori dovrà essere circoscritto con panne galleggianti di altezza idonea ad evitare l'intorbidimento delle acque. I materiali derivanti dalle lavorazioni subacquee dovranno essere classificati a cura della ditta esecutrice dei lavori e smaltiti ai sensi di legge.
9. In caso di localizzazione di masse ferrose, potenzialmente riconducibili al rinvenimento di manufatti esplosivi, la ditta operante dovrà:
 - a. informare immediatamente l'Ufficio circondariale marittimo di Portoscuso;
 - b. evitare di intervenire;
 - c. delimitare la zona con gavitelli di colore rosso/arancione;
 - d. in caso di accertato rilievo di masse ferrose non pericolose, indicarne la presenza con gavitelli di colore bianco;
 - e. mantenere la sorveglianza continua della zona;
 - f. fornire piena assistenza al personale che interverrà per la bonifica.

Articolo 3

(Prescrizioni per i naviganti)

1. Tutte le unità mercantili o da diporto in navigazione nello specchio acqueo interessato da eventuali immersioni subacquee dovranno procedere alla minima velocità che consenta di manovrare in sicurezza.
2. Le unità di cui al punto precedente dovranno prestare particolare attenzione ai segnali mostrati ed agli avvisi provenienti dal sistema di sicurezza approntato dall'impresa autorizzata ad

esercitare l'attività, valutando l'eventuale adozione di misure marinaresche aggiuntive al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

3. Il transito dovrà avvenire a distanza di sicurezza e comunque non inferiore a 100 (cento) metri dall'unità di appoggio.
4. Chiunque abbia necessità di transitare entro una distanza inferiore a quella definita al precedente capoverso, ha l'obbligo di contattare via VHF, con adeguato anticipo, il personale a bordo del mezzo di appoggio, obbligato ad effettuare ascolto continuo su canale 16, al fine di concordare le condizioni per l'attraversamento in sicurezza nello specchio acqueo interessato.
5. Il divieto di cui al presente articolo non si applica alle unità navali/personale militare e dipendenti della ditta committente e della ditta esecutrice dei lavori, in ragione del loro diretto impiego nelle operazioni d'immersione.

Articolo 4 *(Deroghe)*

1. Eventuali deroghe potranno essere valutate dall'Autorità marittima con riguardo alle singole operazioni da eseguirsi ed in particolare per le seguenti casistiche:
 - a. piccoli lavori subacquei di manutenzione programmati, in presenza di un fondale non superiore ai 2 (due) metri o comunque all'interno del sedime portuale e che non superino le 2 (due) ore complessive di lavoro nell'arco delle 24 (ventiquattro) ore;
 - b. immersioni eseguite per finalità connesse alla ricerca ed al salvataggio della vita umana in mare svolte sotto il coordinamento dell'Autorità marittima in costanza di situazioni operative contemplate dal Piano Nazionale SAR;
 - c. piccoli lavori subacquei urgenti, all'interno del porto, finalizzati a garantire la sicurezza della navigazione e la tutela dell'ambiente marino (come ad esempio recupero ancore incagliate, alaggi, sistemazioni/riallineamenti urgenti di catenarie/corpi morti, piccoli interventi di verifica dello scafo e delle eliche dei mototraghetti destinati al servizio pubblico di linea).
2. In virtù delle casistiche di cui alle lettere a., b. e c., fermo restando l'adempimento di tutte le prescrizioni tecnico operative di sicurezza contenute nella presente ordinanza, le imprese subacquee operanti sono esentate dalle formalità di cui all'articolo 2, punto n. 1, salvo l'obbligo di darne informazione a mezzo e-mail a questo Ufficio circondariale marittimo, all'indirizzo ucportoscuso@mit.gov.it, mediante il **modello in allegato 2** e sul canale VHF 16, alla sala operativa di questa Autorità marittima, in occasione dell'inizio e della fine delle operazioni (comunicando, altresì, il luogo dei lavori da svolgersi nonché il numero di operatori e mezzi impiegati nell'attività).
3. L'Autorità marittima si riserva, in ogni caso, la facoltà di impedire o sospendere le operazioni per motivi di sicurezza.

Articolo 5

(Disposizioni finali e pubblicità)

1. Le disposizioni della presente ordinanza disciplinano, per quanto compatibili ed impregiudicate le specificità tecnico-normative della relativa categoria, anche i lavori marittimi che comportino l'impiego di palombari iscritti nei registri ex art. 118 del codice della navigazione.
2. Le disposizioni contenute nella presente ordinanza non si applicano, invece, alle immersioni per finalità dal carattere ludico-sportivo, in quanto tali attività esulano dal carattere professionale.
3. Il presente provvedimento, emanato dall'Autorità marittima ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, non esonera le Pubbliche Amministrazioni committenti e/o le società/ditte esecutrici dei lavori dal munirsi di ogni provvedimento autorizzativo previsto dalla vigente normativa che risulti necessario allo svolgimento dei lavori/interventi.
4. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far rispettare la presente ordinanza, la cui pubblicità sarà assicurata mediante inclusione nella pagina "ordinanze e avvisi" del [sito istituzionale](#).

Articolo 6

(Disposizioni sanzionatorie ed abrogazioni)

1. I contravventori alla presente ordinanza in base alla specifica qualifica posseduta, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, incorrono nelle sanzioni previste dagli artt. 1164 e 1174 del codice della navigazione e/o in quelle previste dall'art. 1231 del codice della navigazione e/o dal D.lgs. n. 171/2005 e ss.mm.ii. e sono comunque ritenuti responsabili civilmente di ogni danno a persone e/o cose derivante dall'inosservanza delle presenti disposizioni.
2. Ogni altra disposizione eventualmente in contrasto con la presente ordinanza è da intendersi abrogata.

Portoscufo, data protocollazione digitale

Il Comandante

T.V. (CP) Giulia BURCHIELLI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n°82

Firmato Digitalmente da/Signed by:

GIULIA BURCHIELLI
Tenente di Vascello (CP)

In Data/On Date:
mercoledì 9 ottobre 2024 19:21:10

OGGETTO:Nulla Osta all'esecuzione di lavori subacquei nelle acque marittime del Circondario marittimo di Portoscufo ed emanazione Ordinanza di polizia marittima, per interdizione alla navigazione del relativo specchio acqueo e/o per la disciplina della navigazione.

Il sottoscritto _____ titolare/legale rappresentante della società/ditta
_____ con sede in _____ () via/piazza
tel. (fisso e cellulare) _____, iscritta nel R.I. di
al n. _____

RESPONSABILE IMPRESA SUB

Il sottoscritto _____ titolare/legale rappresentante della
società/ditta _____ con sede in _____ ()
via/piazza _____ tel. (fisso e cell.) _____
_____, iscritta nel R.I. di _____ al n. _____

Il nulla Osta per l'esecuzione di lavori subacquei e, se ritenuto necessario, l'emanazione di apposito provvedimento ordinatorio di competenza di codesta A.M. in relazione alla seguente attività, da effettuarsi con l'impiego di sommozzatori (OTS):

1. Descrizione dell'attività (indicare: luogo e coordinate nautiche, tipo di lavoro da eseguire, mezzi navali impiegati, profondità di immersione, etc.)

- ## 2. OTS impiegati:

[illegible]

3. Data di inizio e prevista fine dei lavori:

4. Responsabile delle operazioni: (nominativo e recapiti di telefonia mobile per la pronta e continua reperibilità):

A TAL FINE ALLEGANO:

- ☐ Documenti di identità del committente e del responsabile dei lavori;
- ☐ Copia dei libretti di ricognizione degli OTS da cui si evinca la validità della visita medica;
- ☐ Copia della licenza di navigazione e delle annotazioni di sicurezza della/e unità d'appoggio (nel caso di unità navali non iscritte nei RR.NN.MM e GG. dell'Ufficio circondariale marittimo di Portoscuso) e patente/titolo marittimo del conduttore;
- ☐ Planimetria in scala adeguata/estratto di carta nautica raffigurante lo specchio acqueo interessato dagli interventi;
- ☐ Relazione tecnica descrittiva degli interventi (qualora necessario in relazione alla tipologia dell'intervento);
- ☐ Piano di sicurezza (quando previsto ex art.38 del d.lgs 272/1999).

**A TAL FINE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'
(CIASCUNO PER QUANTO DI SPECIFICA COMPETENZA) DICHIARANO:**

- a) I mezzi d'appoggio e le apparecchiature impiegate sono perfettamente funzionanti ed in regola secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, collaudi e revisioni anche eventualmente stabilite dalle ditte costruttrici;
- b) Gli OTS impiegati sono regolarmente assicurati ed in regola con le norme che ne disciplinano l'assunzione/l'impiego;
- c) Gli operatori subacquei durante le immersioni saranno guidati da un responsabile e/o da un assistente e i medesimi sono a conoscenza dei segnali convenzionali di comunicazione;
- d) Di aver attivato preliminarmente e di impegnarsi ad attivare nelle fasi lavorative tutte le misure di prevenzione e tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori di cui alle vigenti norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- e) Di aver adempiuto agli obblighi ed alle verifiche di cui all'art. 10 (contratto d'appalto o d'opera) del d.lgs n. 271/99 (nel caso di lavori allo scafo/elica/motore di nave mercantile/pesca nazionale) in accordo con il comando di bordo;
- f) Che verranno innalzati i segnali prescritti dal regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare in occasione delle immersioni subacquee;
- g) Che gli operatori subacquei saranno collegati a mezzo di efficaci e collaudati sistemi di comunicazione con gli operatori in superficie;
- h) Di essere a conoscenza delle prescrizioni e degli obblighi di cui all'ordinanza n. 40/2024, in data 10.10.2024 dell'Ufficio circondariale marittimo di Portoscuso che disciplina l'attività subacquea professionale nelle acque marittime.

Portoscuso, li _____

Firme

IL RESPONSABILE DELL'IMPRESA/DITTA
DI LAVORI SUBACQUEI

IL COMMITTENTE



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Ufficio circondariale marittimo di Portoscuso
UFFICIO TECNICA

Marca da bollo
16,00 €

VISTA l'istanza acquisita al protocollo di questo Ufficio circondariale marittimo n. _____ in data _____
redatta in conformità all'allegato 1 dell'Ordinanza n. 40/2024 in data 10.10.2024;
VERIFICATA la conformità della medesima istanza alle prescrizioni/condizioni contenute nella richiamata ordinanza;

NULLA OSTA

All'esecuzione delle immersioni subacquee per i lavori marittimi descritti nella documentata istanza.

Il presente N.O. non esime la ditta committente dal munirsi di ogni altro provvedimento previsto dalla vigente normativa che risulti necessario allo svolgimento dei lavori/interventi da eseguire, tra cui l'eventuale ordinanza a tutela della sicurezza della navigazione da concordare con l'Autorità marittima.

Portoscuso, li _____

IL COMANDANTE

All' Ufficio Circondariale Marittimo
09010 — PORTOSCUSO (SU)
U.O. Tecnica
cp-portoscuso@pec.mit.gov.it

OGGETTO: Comunicazione svolgimento lavori di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 40/2024 in data 10.10.2024 dell'Ufficio circondariale marittimo di Portoscuso.

Il sottoscritto _____ titolare/legale rappresentante della società/ditta _____ con sede in _____ (_____) via/piazza _____ tel. (fisso e cellulare) _____, iscritta nel R.I. di _____ al n. _____,

COMUNICA

l'esecuzione dei seguenti lavori subacquei ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza 40/2024 in data 10.10.2024 di codesto Ufficio circondariale marittimo:

1. Luogo delle operazioni e descrizione delle attività da svolgersi:

2. Data di inizio e prevista fine dei lavori:

3. OTS impiegati:

COGNOME E NOME	NUMERO DI ISCRIZIONE	PORTO DI ISCRIZIONE	SCADENZA VISITA MEDICA

4. Per il trasporto delle attrezzature, del personale e per l'assistenza durante le operazioni verranno utilizzati i seguenti mezzi navali:

Portoscuso, lì _____

IL RESPONSABILE DELL'IMPRESA/DITTA DI LAVORI SUBACQUEI
